



## **COMUNE DI PORTOMAGGIORE**

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

---

Determinazione
n. <b>97</b>
del <b>25/03/2022</b>

Settore/Servizio: Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura, Attività Sportive

Oggetto: CIG 9155857437 - AFFIDAMENTO A TERZI dell'USO E GESTIONE DELLA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO DI PORTOMAGGIORE SITA IN PIAZZALE DEGLI STUDENTI 4 - Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO:

- che con atto inserito nel repertorio della Provincia di Ferrara al n. 9807 del 19/07/2016 è stata stipulata una convenzione fra la Provincia di Ferrara e il Comune di Portomaggiore finalizzata a definire i rapporti fra i due Enti in ordine all'uso della Palestra del Polo Scolastico di Portomaggiore sita in Piazzale degli Studenti n. 4;

- che con il citato atto la Provincia di Ferrara concede al Comune di Portomaggiore l'uso gratuito della palestra, per 20 anni decorrenti dalla data dell'apposito verbale di consegna che verrà sottoscritto tra le parti dopo l'ultimazione dei lavori, il collaudo e l'emissione del certificato di agibilità, e comunque non oltre 90 giorni dal collaudo dell'immobile stesso, al fine di destinarlo all'utilizzo da parte degli studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado site nel Comune di Portomaggiore;

- che come specificato all'art. 2 della medesima convenzione la Provincia acconsente a che il Comune di Portomaggiore affidi la gestione del bene oggetto di affidamento, mediante apposite procedure coerenti con la normativa in materia, a Soggetti privati che operano in ambito sportivo al fine dell'utilizzo appieno delle potenzialità della struttura a favore della popolazione del territorio comunale e provinciale;

- che in data 05/09/2018 è stato sottoscritto apposito verbale di consegna Palestra del Polo Scolastico di Portomaggiore e che pertanto dalla predetta data il Comune di Portomaggiore può disporre del bene;

**DATO ATTO** che l'impianto sportivo in oggetto sito nel Capoluogo in Piazzale degli Studenti n. 4, è costituito da un unico fabbricato così suddiviso:

- Palestra dove trovano sede i campi di gioco sovrapposti di calcetto, Basket, volley
- Area tribuna pubblico con annessi servizi
- Area spogliatoio atleti e arbitri
- Vari Locali tecnici e di servizio (magazzino, ripostiglio, centrale termica, infermeria, ufficio, biglietteria)

**DATO ATTO** che annessa all'impianto vi è una piccola area esterna a verde;

**DATO ATTO** che a seguito di procedura indetta con determinazioni Comune di Portomaggiore n. 243/2018 e Unione n. 348/2018, nonché con Determinazione Comune di Portomaggiore n. 343 del 18/10/2018, veniva disposto l'affidamento della gestione della Palestra del Polo Scolastico di Portomaggiore, con aggiudicazione definitiva, alla A.S.D. Team Volley, con sede in Piazzale degli studenti n. 4, 44015 Portomaggiore (FE), C.F. e P.I. 01239430380;

**VISTA** la convenzione di cui al reg. n. 1420/2019 prot. n. 2380 del 15.02.2019 regolante i rapporti tra il Comune e l'ASD relativamente alla Palestra di cui sopra per il periodo 01/11/2018 - 31/10/2021;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 418 del 06/11/2019 si è preso atto della modifica della denominazione sociale da Team Volley Associazione Sportiva Dilettantistica a Team Volley Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata con invarianza della sede in Piazzale degli Studenti 4 44015 Portomaggiore (FE) e della P.I. 01239430380;

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 421 del 29/10/2021 per le motivazioni ivi indicate è stata disposta la proroga della gestione in corso fino al 30/04/2022.

**VERIFICATO** che la struttura organizzativa ed operativa dell'Ente non è tale da consentire la gestione diretta del complesso a causa dell'assenza di personale adeguato a garantire l'erogazione di servizi connessi al funzionamento dello stesso sia in termini quantitativi sia in termini di professionalità;

**Considerato** che risulta pertanto necessario procedere all'affidamento all'esterno, ad un operatore economico dotato di adeguata professionalità ed esperienza per la gestione di un impianto analogo a quello oggetto del contratto in scadenza;

**DATO ATTO** che con delibera C.C. n. 6 del 25/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

**DATO ATTO** che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato con delibera C.C. n. 7 del 25.01.2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

**CONSIDERATO** che con delibera **G.C. n. 9 del 01.02.2022**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - Assegnazione Risorse Finanziarie;

**VISTI** i successivi atti integrativi e modificativi dei predetti documenti programmatici;

**DATO ATTO** che nel Programma biennale forniture e servizi 2022/2024 approvato nell'ambito del menzionato D.U.P. è contemplato l'affidamento della gestione della palestra del polo scolastico di Portomaggiore per un periodo 60 mesi (codice CUI S00292080389202100011);

**TENUTO CONTO:**

- che l'art. 90 della Legge n. 289/2002, recentemente modificato con D.L. 12/07/2018 n. 87, al comma 25, stabilisce che l'ente pubblico territoriale, qualora non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, affidano "in via preferenziale la gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali per l'individuazione dei soggetti affidatari";

- che al successivo comma 26 della medesima Legge, si stabilisce che "Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti";

- che la Regione Emilia Romagna disciplina le modalità di affidamento con L.R. 31/05/2017 n. 8 avente ad oggetto "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" ed in particolare con il relativo art. 13 di seguito integralmente riportato:

**Art. 13 Affidamento degli impianti.**

1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.

2. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:

a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;

b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;

c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;

d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti.

3. Ai fini dell'applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative.

**DATO ATTO** che alla data odierna non risultano essere state adottate le linee guida regionali di cui si fa menzione nell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 31/05/2017 n. 8;

**RITENUTO** opportuno evidenziare che sulla gestione degli impianti sportivi si è espressa l'ANAC con la Deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 in cui ha operato una preliminare distinzione tra:

1. impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito;
2. impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall'ente.

**EVIDENZIATO** che nella citata Deliberazione l'ANAC ha precisato che, ai fini della definizione della "rilevanza economica" del servizio sportivo è necessario distinguere tra:

1. servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire;
2. servizi che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

**DATO ATTO** che conclusivamente l'ANAC ha individuato la normativa da applicare per l'affidamento delle gestioni di che trattasi distinguendo due tipologie:

1. **gestione di impianti sportivi con rilevanza economica**, in quanto si è in presenza di una redditività (*alias* utile d'impresa), qualificabile quale "concessione di servizi", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
2. **gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica**, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondata nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI "Regimi particolari di appalto", sez. IV "Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione" (art. 140 e ss.), in quanto nell'Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura" è incluso il codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) "92610000-0" corrispondente ai "Servizi di gestione di impianti sportivi",

**DATO ATTO** che per tale tipologia di appalto nella citata deliberazione 1300/2016 l'ANAC precisa che "Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35";

**RITENUTO** che, per le caratteristiche dell'impianto di che trattasi - destinato per sua natura ed in virtù dell'Accordo convenzionale stipulato tra la Provincia di Ferrara, proprietaria dell'immobile ed il Comune di Portomaggiore, concessionario dello stesso, prevalentemente ad uso scolastico, essendo esso a servizio degli istituti scolastici del territorio - la **gestione per attività extrascolastiche dell'impianto sportivo di che trattasi, sia priva di rilevanza economica** in quanto non si è in presenza di una redditività (*alias* utile d'impresa);

**VISTO** il **decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti (per servizi e forniture affidati da enti locali la soglia è 215.000,00 euro (dal 1° Gennaio 2022) e **per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX** è di **euro 750.000**);
- o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia (distinzione tra appalti per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e le soglie di cui all'art. 35 sopra citate);
- o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

- o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

**RITENUTO** che l'affidamento di che trattasi debba configurarsi come un **affidamento di servizi** da attuarsi nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI "Regimi particolari di appalto", sez. IV "Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione" (art. 140 e ss.), ferma restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35;

**RILEVATO** che l'art. 1 del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020 ai commi 1, 2 e 3 (come modificati dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) stabilisce testualmente:

1. *Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.(termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021)*

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

**a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.** *In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)*

**b) procedura negoziata, senza bando,** di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,** nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

L'avviso sui risulta della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021)

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. "

**VISTE** le linee guida N. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio di Stato, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**PREDISPOSTO** a tal fine, con il supporto del Servizio Manutenzione del Settore Tecnico, nell'ambito del PROGETTO TECNICO, lo **schema di convenzione** per l'affidamento della gestione della Palestra del Polo Scolastico in Portomaggiore Capoluogo, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che con la predetta Convenzione si attribuisce all'affidatario il diritto di introitare tutte le somme derivanti dalle attività gestite, dalle tariffe fissate per l'utenza del complesso sportivo, dalla gestione dell'eventuale servizio bar, dalla gestione dell'eventuale servizio di vendita di articoli sportivi e da eventuali sponsorizzazioni;

**CONSIDERATO** altresì che è previsto il riconoscimento all'affidatario, a parziale copertura delle spese di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria della palestra, di un contributo ai sensi dell'art. 12. L. 241/1990 finalizzato a sostenere la promozione dell'attività sportiva realizzata attraverso l'utilizzo dell'impianto da parte dell'affidatario, a norma dell'art. 7 della convenzione allegata, tenuto conto delle caratteristiche, della natura, della dimensione e soprattutto del limitato tempo di utilizzo non scolastico dell'impianto in parola e volendo imporre tariffe calmierate di cui alla delibera G.C. 50/2016 per incentivare la fruizione dell'impianto anche da parte delle fasce più deboli della popolazione e promuovere la disciplina sportiva tra i giovani, e contestualmente assicurare all'affidatario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

**DATO ATTO** della stima dell'entrata e delle spese, oneri fiscali esclusi, connesse alla gestione dell'impianto di che trattasi in base all'esperienza maturata nella gestione della palestra, di seguito riportata:

	valore annuo
<b>ENTRATE:</b>	
CONTRIBUTO DA ENTE COMMITTENTE	€ 25.000,00
UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI	€ 4.000,00
IPOTESI ALTRE ENTRATE (SPONSORIZZAZIONI CONCESSIONE SPAZIO RISTORO) FISSE,	€ 1.400,00
totale entrate presunte	€ 30.400,00
<b>SPESE:</b>	
CUSTODIA/PULIZIA/RIMBORSI AGLI	€ 17.400,00

ISTRUTTORI	
SPESE MANUTENZIONE (compresa sicurezza e assicurazioni)	€ 8.000,00
ATTREZZATURE SPORTIVE	€ 2.000,00
GESTIONE AMMINISTRATIVA (tenuta conto, cancelleria, posta, promozione, gestione fiscale ecc)	€ 3.000,00
totale spesa presunta	€ 30.400,00

**EVIDENZIATO** che come da indicazioni dell'Amministrazione in detta Convenzione si è contemplato che l'affidamento abbia la durata di anni tre decorrenti dalla data di effettivo affidamento del servizio, presumibilmente 01/05/2022 fatta salva la possibilità di rinnovo di due anni;

**DATO ATTO:**

- **che il valore del contratto su base annua** è pertanto stimato in € **30.400,00** annui, pari a:

- € 25.000,00 quale contributo annuo stimato a base di gara ai sensi dell'art. 12. L. 241/1990 finalizzato a sostenere la promozione dell'attività sportiva;

- €5.400,00 quale stima di entrate potenziali connesse alla gestione dell'impianto.

- **che il valore del contratto ammonta ad** € 91.200,00 (di cui € 75.000,00 quale corrispettivo stimato a base di gara soggetto a ribasso per il triennio di affidamento), oltre iva se ed in quanto dovuta su base triennale con riferimento all'art. 4 della convenzione in ordine alla sua durata.

- **che** alla luce della facoltà di affidare la gestione dell'impianto in termini per un ulteriore periodo di due anni contemplata all'art. 4 della convenzione, **il valore complessivo stimato dell'affidamento di che trattasi, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è di** € 152.000,00=, oltre iva se ed in quanto dovuta, di cui riepilogativamente, €91.200,00 per il primo triennio ed € 60.800,00 per l'eventuale ulteriore biennio di affidamento.

**APPURATO** che il contributo riconosciuto per la gestione della palestra ammonta ad oltre l'82% del valore complessivo dell'affidamento (125.000,00/152.000,00\*100) fatto salvo il ribasso in sede di offerta;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 1, lett a.), della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge 11 settembre 2020, n. 120 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021, ha sospeso fino al 30 giugno 2023 l'applicazione dell'art. 37 c. 4 del Dlgs. 50/2016, relativo all'obbligo per i comuni non capoluogo, per acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importi superiori alle soglie di cui all'art. 37 c.1. del DLgs. 50/2016, di ricorrere ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 2014;

**Dato atto** che nella presente fattispecie avvalersi della Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie non sia un obbligo ma una mera facoltà che, in fase di redazione del Programma biennale delle forniture e dei servizi non si è ritenuto utile esercitare in quanto contraria al principio di efficienza della pubblica amministrazione comportando la necessità di duplicare gli atti da adottare per la fase di avvio della procedura ed evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio nonché per la fase conclusiva dello stesso;

**Ritenuto** quindi opportuno che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, il Comune di Portomaggiore, ancorché non capoluogo di provincia, proceda direttamente e autonomamente alla procedura di affidamento della gestione dei servizi in argomento;

**Visto** che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce quanto segue:

“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne stanno alla base.  
2. Si applicano in ogni caso le procedure previste dalla normativa europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”

**Dato atto** che ai fini del rispetto delle previsioni dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 1, lettere a) e b), per quanto attiene il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, tali elementi sono contenuti nel PROGETTO TECNICO redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., costituito dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, comprensiva del calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi;
- Schema di Convenzione che, nel suo complesso, è da intendere come documento equivalente al Capitolato speciale d’appalto previsto dall’art. 23 del dlgs 50/2016, il tutto allegato alla presente e che si intende espressamente approvare;

**Inteso** quindi provvedere agli adempimenti utili per l’affidamento a terzi da parte del Comune di Portomaggiore dell’**“Uso e gestione dell’impianto sportivo Comunale identificata come Palestra del Polo Scolastico in Portomaggiore sito Portomaggiore Piazzale degli Studenti n.4)”** per 3 anni decorrenti dal giorno di effettivo affidamento previsto per il 01/05/2022, all’indomani rispetto alla scadenza della proroga tecnica della gestione in corso che si intende previamente disporre con il presente provvedimento;

**Riepilogati** a seguire i valori dell’affidamento di che trattasi:

Descrizione	valore annuo	valore per 3 anni dell'affidamen to	valore per 2 anni di eventuale ulteriore affidamento	valore per 5 anni possibili dell'affidamento
Contributo base di gara (al netto di iva se ed in quanto dovuta)	€ 25.000	€ 75.000	€ 50.000	€ 125.000
UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI	€ 4.000	€ 12.000	€ 8.000	€ 20.000
IPOTESI ALTRE ENTRATE (SPONSORIZZAZIONI FISSE, CONCESSIONE SPAZIO RISTORO)	€ 1.400	€ 4.200	€ 2.800	€ 7.000
<b>Totale</b>	<b>€ 30.400,00</b>	<b>€ 91.200,00</b>	<b>€ 60.800,00</b>	<b>€ 152.000,00</b>

**Rilevato** che la quantificazione del predetto valore è frutto di un’analisi economica finanziaria in via presuntiva della gestione del complesso riportata nel PROGETTO TECNICO;

**Precisato** che nel predetto appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione di DUVRI e, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2006, e pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza;

**Ritenuto** opportuno considerare che l’ambito principale in cui sono ricompresi i servizi che si intende affidare è stato correttamente indicato sia nella Relazione di Progetto che nel Programma biennale delle forniture con il codice **CPV 92610000-0** “Servizi di gestione di impianti sportivi” rientrante nell’elenco dei servizi specifici di cui all’Allegato IX del D.lgs. 50/2016 per i quali l’Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore



stimato degli appalti) del medesimo decreto, al comma 1 lettera d) fissa la soglia di rilevanza comunitaria in euro 750.000.00;

#### **Considerato:**

- **che**, in ragione del valore del contratto e della tipologia del servizio si ritiene, per la migliore tutela all'interesse pubblico sotteso, ai fini dell'individuazione di un soggetto idoneo a svolgere le attività di cui trattasi, di ricorrere a procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 "Decreto Semplificazioni" nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche disposte dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 "Decreto Semplificazioni" nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche disposte dalla legge n. 108 del 2021;

- **che** ai fini dell'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, degli operatori economici da invitare a produrre offerta, si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati;

- **che** per quanto sopra verranno invitati alla procedura di affidamento tutti i soggetti che presenteranno idonea manifestazione di interesse e che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti;

- **che** a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse, allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;

- **che** tale avviso è rivolto agli operatori economici iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico Regione Emilia Romagna - INTERCENT-ER (MERER) - SISTEMA ACQUISTI SATER, quale strumento di e-procurement, alla categoria di servizi **CPV 92610000-0** "Servizi di gestione di impianti sportivi", fermi gli altri requisiti stabiliti nell'avviso;

- **che** data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenti, trattandosi di affidamento della gestione complessiva ed autonoma dell'impianto e pertanto tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008 dovranno essere formalizzati dal gestore;

#### **Considerato** altresì:

- **che** detta procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta che l'ente valuterà in base ai criteri che saranno esplicitati in atto successivo;

- **che** per le procedure sotto-soglia, la disciplina dell'art. 36 deve inoltre essere necessariamente coordinata con quella introdotta dalla spending review circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, comma 450, legge 296/2006). Pertanto, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, la procedura sarà di regola svolta sul MePA o mediante i sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza (SATER).

- **che** non sono attive Convenzioni Consip o Intecent-er aventi ad oggetto lavori/servizi/forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente affidamento;

- **che** il **Responsabile Unico del Procedimento** (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta Dott.ssa Elena Bertarelli;

#### **Ritenuto:**

- di approvare l'allegato avviso esplorativo (Allegato A), finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse a produrre offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, dando atto che nella suddetto avviso sono dettagliate le esigenze dell'Amministrazione e i principali termini di espletamento del servizio richiesto;

- di approvare l'allegato modulo di manifestazione d'interesse (Allegato 1), da compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta;

- di pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità alle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull'Albo pretorio on-line, sul profilo della Stazione Appaltante [www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e nell'homepage del Comune di Portomaggiore;

**Dato atto** che, per le finalità di cui alla legge n. 136/2010, il CIG attribuito al servizio oggetto della manifestazione di interesse e della successiva procedura negoziata in termini è il seguente: CIG **9155857437** (richiesto indicando quale Importo del lotto € **152.000,00**, di cui per opzioni € 60.800,00 e per attuazione della sicurezza € 0,00, il tutto al netto dell'IVA);

**Dato atto** che con delibera C.C. n. 6 del 25/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

**Dato atto** che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato con delibera C.C. n. 7 del 25.01.2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

**Considerato** che con delibera **G.C. n. 9 del 01.02.2022**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - Assegnazione Risorse Finanziarie;

**Visto** il Decreto Sindacale n.7 del 01/07/2021, con il quale il Sindaco ha incaricato della direzione del SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE del Comune di Portomaggiore il Dirigente a tempo indeterminato dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in comando parziale al Comune di Portomaggiore, D.ssa Elena Bertarelli, a decorrere dal 01/07/2021 per la durata di tre anni, pertanto fino al 30/06/2024;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle Persone n.156 del 28/04/2021, concernenti la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento da ritenersi tutt'ora applicabile;

**Preso atto** dell'istruttoria curata da Alice Bolognesi, Responsabile del Procedimento, nominato con la menzionata determinazione.

**Dato atto** del supporto fornito nel corso dell'istruttoria dalla d.ssa da Alice Bolognesi, Responsabile del Servizio Cultura Sport e Biblioteca nonché dalla d.ssa Alessandra Laghezza, Responsabile del Servizio Contratti, Appalti ed Organi Istituzionali del Comune di Portomaggiore;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. decreto Sblocca-cantieri);
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd decreto Semplificazioni) convertito con modifiche nella legge 120/2020 successivamente modificata dalla *legge n. 108 del 2021*;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 , legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, art. 450 della L. n. 296/2006
- l'art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Dato atto:**

- a) di avere rispettato le varie **fasi del procedimento** ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva **tempistica**;
- b) di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di **situazioni di conflitto d'interessi** da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- c) di essersi attenuto alle **Misure di prevenzione** della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- d) che i presupposti e le **ragioni di fatto**, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento sono state analiticamente descritte nelle premesse del presente atto;

e) di esprimere un **motivato giudizio di congruità** della spesa che il provvedimento prevede, come meglio sopra specificato, e che la stessa è coerente con gli atti della programmazione finanziaria;

## **D E T E R M I N A**

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di procedere all'affidamento a terzi della gestione della Palestra del Polo Scolastico di Portomaggiore sita in Piazzale degli studenti 4, per 3 anni decorrenti dal giorno di effettivo affidamento presumibilmente il 01/05/2022, all'indomani rispetto alla scadenza della proroga tecnica della gestione in corso disposta con la Determinazione dirigenziale n. 421 del 29/10/2021;

2) **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione, che della stessa formano parte integrante e sostanziale, costituenti il **PROGETTO TECNICO** relativo ai servizi di cui al punto 1) redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii costituito dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, comprensiva del calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- Schema di Convenzione che, nel suo complesso, è da intendere come documento equivalente al Capitolato speciale d'appalto previsto dall'art. 23 del dlgs 50/2016;

3) **di attivarsi**, nell'osservanza delle vigenti normative in materia, per la procedura di individuazione dell'operatore economico a cui affidare la "**Gestione della Palestra del Polo Scolastico di Portomaggiore sita in Piazzale degli studenti 4**" definita nel Progetto testé approvato per un periodo di tre anni, decorrenti dal 01/05/2022 fino al 30/04/2025;

4) **di approvare** l'allegato avviso esplorativo (Allegato A), finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse a produrre offerta per l'affidamento della "**Gestione della Palestra del Polo Scolastico di Portomaggiore sita in Piazzale degli studenti 4**", dando atto che nel suddetto avviso sono indicate succintamente le esigenze dell'Amministrazione e i principali termini di espletamento del servizio richiesto, in coerenza con tutto quanto dettagliatamente indicato nello schema di convenzione facente parte del Progetto testé approvato;

5) **di approvare** l'allegato modulo di manifestazione d'interesse (Allegato 1), da compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta;

6) **di disporre** di pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità alle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull'Albo pretorio on-line, sul profilo della Stazione Appaltante [www.comune.portomaggiore.fe.it](http://www.comune.portomaggiore.fe.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici;

7) **di dare atto:**

- **che** detta procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta che l'ente valuterà in base ai criteri che saranno esplicitati in atto successivo;

- **che** il Comune di Portomaggiore si riserva di richiedere agli operatori economici ritenuti idonei la presentazione di offerta tramite RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, tramite sistema SATER, e che la presente procedura non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;

- **che** il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta Dott.ssa Elena Bertarelli;

- **che il valore del contratto su base annua in € 30.400,00 annui, pari a:**

- € 25.000,00 quale contributo annuo stimato a base di gara ai sensi dell'art. 12. L. 241/1990 finalizzato a sostenere la promozione dell'attività sportiva;

- €5.400,00 quale stima di entrate potenziali connesse alla gestione dell'impianto.

- **che il valore del contratto ammonta ad € 91.200,00** (di cui € 75.000,00 quale corrispettivo stimato a base di gara soggetto a ribasso per il triennio di affidamento), oltre iva

se ed in quanto dovuta su base triennale con riferimento all'art. 4 della convenzione in ordine alla sua durata.

- che alla luce della facoltà di affidare la gestione dell'impianto in termini per un ulteriore periodo di due anni contemplata all'art. 4 della convenzione, il valore complessivo stimato dell'affidamento di che trattasi, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è di € 152.000,00=, oltre iva se ed in quanto dovuta, di cui riepilogativamente, €91.200,00 per il primo triennio ed € 60.800,00 per l'eventuale ulteriore biennio di affidamento.

8) di dare atto che la spesa connessa all'affidamento di che trattasi limitatamente al primo periodo di affidamento previsto (in relazione al contributo ex art. 12 della L. 241/1990), viene così definita:

anno	Importo contributo	iva (se ed in quanto dovuta)	totale
2022 (da maggio a dicembre)	16.666,67	3.666,67	20.333,33
2023	25.000,00	5.500,00	30.500,00
2024	25.000,00	5.500,00	30.500,00
2025 (da gennaio ad aprile)	8.333,33	1.833,33	10.166,67
totale	75.000,00	16.500,00	91.500,00

9) di impegnare la spesa connessa all'affidamento di che trattasi, quale prenotazione senza vincolo definitivo, relativamente alle annualità 2022 e 2023 sul Bilancio 2022/2024, così come di seguito indicato:

ANNO	CAP. P.E.G.	OGGETTO	Piano Finanziario di V livello	IMPORTO euro
2022	10001050	Spese convezioni per gestione impianti sportivi	U.1.03.02.99.999	20.333,33
2023	10001050	Spese convezioni per gestione impianti sportivi	U.1.03.02.99.999	30.500,00
2024	10001050	Spese convezioni per gestione impianti sportivi	U.1.03.02.99.999	30.500,00

10) di dare atto che la rimanente spesa di euro 10.166,67 per il periodo di attività gennaio - aprile 2025 sarà impegnata sui bilanci previsionali futuri;

11) di dare atto che solo al termine della procedura di gara che sarà indetta con atto successivo alla conclusione dell'indagine che si intende avviare con il presente atto, si provvederà ad impegnare formalmente la somma definitivamente occorrente in ragione dell'offerta economica formulata dall'aggiudicatario nonché in ragione dell'aliquota IVA da applicare se ed in quanto dovuta;

12) di dare atto che non sono previsti oneri della sicurezza per interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/08;

13) di dare atto che si è provveduto ad accertare, preventivamente, la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con il budget di cassa ed in generale, con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

14) Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), il CIG attribuito al servizio oggetto della manifestazione di interesse e della successiva procedura negoziata in termini è il seguente: CIG **9155857437** (richiesto indicando quale Importo del lotto € **152.000,00**, di cui per opzioni € 60.800,00 e per attuazione della sicurezza € 0,00, il tutto al netto dell'IVA);

15) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

16) Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone  
Elena Bertarelli  
f.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).